

# ***CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO***

## **Gli atti impositivi, Gli atti imposablesativi Gli atti facoltativamente impugnabili**



**Avv. Giuseppe Marino**

Membro della Camera dei Tributaristi Lombardi e della Commissione Contenzioso Tributario Odcec Milano

**www.**

**STUDIOMARINO.COM**





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO



# Qual' è la differenza tra decadenza e prescrizione?

## La decadenza

**E' il termine entro il quale l'ufficio (Ente impositore) deve attivarsi per acquisire il diritto, riguarda quindi la fase di acquisizione del diritto, il diritto non è ancora acquisito, riguarda sempre l'ente impositore, ad esempio la notifica dell'accertamento o la notifica della cartella.**

## Con la decadenza si acquisisce il diritto

**Come si può cristallizzare il diritto alla pretesa con la mancata impugnazione di una intimazione, se si è verificato la omessa notifica della cartella che costituisce il titolo per acquisire il diritto?**

**Si può cristallizzare un diritto mai sorto?**

**La prova del titolo principale (cartella, accertamento esecutivo, atto di recupero, avviso di liquidazione..) è indispensabile**

## La decadenza non ammette né interruzione né sospensione

**L'art.2964 cc stabilisce che la decadenza non ammette né interruzione né sospensione, per cui quando i comuni mandano l'avviso di pagamento prima di notificare l'accertamento, questi non ha alcun valore, perché la decadenza non può essere interrotta.**

## La Prescrizione

**L'art. 2948 del codice civile al comma 4 stabilisce che : gli interessi e, in generale, *tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno* o in termini più brevi si prescrivono dopo 5 anni.**

***L'art. 20, 3 comma, D. lgs.n°472/97 stabilisce che : le sanzioni tributarie si prescrivono dopo 5 anni.***

## La Prescrizione ammette sospensione e interruzione

La prescrizione è disciplinata, dall'**art. 2934 c.c.**, secondo cui *ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.*

Il legislatore, però, riconosce che **non sempre l'inerzia del titolare è colpevole o libera**, e per questo prevede **due correttivi**:

la **sospensione** Sospensione della prescrizione (art. 2941 c.c.)

l'**interruzione** Interruzione della prescrizione (artt. 2943–2945 c.c.)

## La prescrizione in materia tributaria

**Art. 2948 del codice civile al comma 4 L'art. 20, 3 comma, D. lgs.n°472/97**

***Ma la dichiarazione dei redditi (36 bis e 36 ter) non è una prestazione periodica,***

L'esecuzione forzata può essere intrapresa esclusivamente in forza di un **titolo esecutivo valido, certo, liquido ed esigibile** (art. 474 c.p.c.).

Il **decreto ingiuntivo**, così come l'atto di **precetto** o di **pignoramento**, costituisce un **atto unitario**, nel quale **il credito azionato – principale e accessorio – viene fatto valere in modo inscindibile**, quale presupposto e fondamento dell'azione esecutiva.

***L'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario Cass. a Sez. Unite, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 quando si tratta di far valere una sentenza a favore del fisco.***

## I Termini di decadenza

La Cartella va notificata a pena di decadenza entro il 31/12 del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (Art.25 Dpr 602/73)

Gli avvisi di accertamento entro il 31/12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (Art.43 Dpr 600/73)

## Non tutti gli atti sono idonei ad interrompere la prescrizione

Non sono idonei: Gli atti facoltativamente impugnabili e ipoteca e fermo

E' idoneo il PPT

**L'ipoteca dell'agenzia entrate riscossione non interrompe la prescrizione perché non è un atto espropriativo, ma cautelare**

**Corte di Cassazione Sez. VI la n. 18305/2020 depositata il 03/09/2020**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, cod. civ., l'effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo» si è ritenuto che un tale effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione sia da ricollegare all'atto di pignoramento, poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l'atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. nr. 8219 del 2002; Cass. nr. 3741 del 2017 in motivazione) non invece all'atto di precetto, idoneo a produrre soltanto un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo (Cass. sentenza n. 19738/2014 Cass. sentenza n.7737/2007); l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 non è atto con cui si attiva il giudizio esecutivo.

## La proroga covid non è a cascata

L'art. 67 del decreto-legge 18/2020, al comma 4 fa un rinvio **all'art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 159/2015**, che prevede che la sospensione può operare solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive, ossia soltanto per gli atti in scadenza effettivamente al 31/12/2020. E questo principio va applicato non soltanto al caso specifico del Covid-19, ma in relazione ad ogni evento eccezionale che dovesse determinare la sospensione dei termini di versamento.

Sospensione covid (85 GIORNI) - **Art. 22 D.lgs n. 81 del 12/06/2025**

**A decorrere dal 31 dicembre 2025**, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.

## Il nuovo testo Unico sul Processo Tributario

Testo unico del processo tributario **Dlgs 175/2024** in vigore dal 01/01/2026  
tabella di raccordo con la vecchia normativa

L'entrata in vigore è stata postecipata al **01/01/2027** dal Decreto Legge 31  
dicembre 2025, n. 200 (millproroghe)

[Tabella di Raccordo](#)

# L'art.19 del Dlgs 546/92 – Art.65 Dlgs 175/2024

## Gli atti obbligatoriamente impugnabili

**L'art.19 stabilisce che:** a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'[articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni; f) **gli atti relativi alle operazioni catastali** indicate nell'art. 2, comma 2; g) **il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti**; g-bis) **il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela** nei casi previsti dall'[articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);(1) g-ter) **il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela** nei casi previsti dall'[articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);(1) h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della [direttiva \(UE\) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017](#) o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

## Gli atti facoltativamente impugnabili

**In Commissione Tributaria vige un enorme confusione sulla questione di quali atti è obbligatorio impugnare e quali invece sono facoltativamente impugnabili.**

***Cassazione a Sezioni Unite sent. 10672/2009***

**Atti obbligatoriamente impugnabili – Quelli presenti nell’elenco di cui all’art. 19**

**Atti non obbligatoriamente, ma facoltativamente impugnabili : Il preavviso di fermo amministrativo, la comunicazione preventiva d’ipoteca, l’estratto di ruolo**

## Gli atti facoltativamente impugnabili

**Non sono idonei ad interrompere al prescrizione**

**Non possono sostituire la prova dell'avvenuta notifica della cartella o dell'accertamento esecutivo**

**Non possono cristallizzare la pretesa**

**Proprio perché sono atti facoltativamente impugnabili**

**Comunicazione preventiva di ipoteca e il preavviso di fermo amministrativo**

---

## L'interesse ad agire (Tribunale di Milano)

L'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che **la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro**

## Gli atti impositivi

Gli atti impositivi primari (Titolo): Cartella, avviso di accertamento, avviso di liquidazione, Atto di recupero crediti d'imposta o per le compensazioni, atti di irrogazione delle sanzioni

Gli atti impositivi secondari: PPT, intimazione, ipoteca, fermo amministrativo

**Il ruolo ha un anno di validità, poi deve essere riattivato tramite intimazione che dura un altro anno**

**Atti della Riscossione (36 bis e 36 ter)**

**Atti di accertamento**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO



## Gli accertamenti imposablesativi o accertamenti esecutivi si applicano a imposte dirette e iva, dogane e tributi locali.

***Riferimenti normativi e decorrenze: Art. 29, c. 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,***

dal **01/10/2011** per imposte dirette e Iva, **decreto legge n. 16/2012 (conv. in Legge del 26/04/2012 n. 44)** esteso anche agli atti emessi **dall'Agenzia delle dogane** con decorrenza **29/04/2012**, **l'accertamento imposablesativo, è stato esteso anche ai tributi locali dall'articolo 1, comma 792, L. 160/2019 dal 01/01/2020, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con in legge n. 122/2010 dal 01/01/2011 abolisce le cartelle inps, che ora sono sostituite dall'avviso di addebito ossia il vecchio avviso bonario.**

Gli accertamenti relativi alle imposte dirette e Iva dal **2011 ex Art. 29 DL 78/2010** sono diventati imposablesativi o esecutivi, ossia non sarà più necessario notificare la cartella, ma lo stesso accertamento contiene contemporaneamente anche la cartella.

## Gli accertamenti imposables contengono tre atti

I nuovi accertamenti assolvono al duplice funzione di atto impositivo e di atto della riscossione, da qui la denominazione imposables.

***L'accertamento imposables contiene di fatto tre atti:***

***Provvedimento impositivo (l'avviso di accertamento)***

***Precetto (intimazione ad adempiere , un atto che necessariamente deve precedere l'esecuzione forzata)***

***Titolo esecutivo ( documento che consente, nel processo civile, di promuovere l'esecuzione forzata, unitamente al precetto)***

***quindi quando un atto ha più funzioni costituisce un unico atto unitario La notifica di un titolo esecutivo ha efficacia costitutiva e quindi non ammette sanatoria ex art. 156 cpc.***

# Gli atti per i quali vige ancora la notifica della cartella

**Gli atti di recupero**

**L'avviso di liquidazione**

**Gli atti di irrogazione delle sanzioni**

La cartella va notificata entro il 31/12 del secondo anno successivo alla definitività dell'atto  
ossia trascorsi 60 gg dalla notifica

## La procedura per gli atti per i quali vige ancora la notifica della cartella

l'atto diventa definitivo dopo 60 gg;

l'Agenzia **iscrive a ruolo** le somme entro il 31/12 del secondo anno successivo;

**l'Agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento che ha un anno di validità;**

solo dopo la notifica possono avviarsi azioni esecutive e comunque entro l'anno salvo non si riattivi il ruolo (cartella) con una intimazione di pagamento



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO



# Casi pratici n.1

Codice Fiscale STBNCL75A14G793C

Documento n. 10020259014991708000

## DETTAGLIO DEL DEBITO

Cartella n. 10020100025145464000, notificata il 04/06/2010						
Descrizione	Anno di riferimento del debito	Somme che spettano agli Enti			Somme che spettano ad Agenzia delle entrate-Riscossione	Totale debito scaduto (€)
		Debito originario (€)	Debito residuo scaduto (€)	Interessi di mora <sup>1</sup> (€)	Oneri di riscossione <sup>2</sup> (€)	
<b>Ente che ha emesso il ruolo:</b> Agenzia delle Entrate - ufficio di Sala Consilina						
Imposta sul valore aggiunto	2006	2.606,00	2.606,00	1.433,98	363,60	4.403,58
I.V.A. interessi	2006	97,78	97,78	53,80	13,64	165,22
I.V.A. interessi	2006	128,80	128,80	70,87	17,97	217,64
I.V.A. interessi	2006	28,32	28,32	15,58	3,95	47,85
I.V.A. sanzione pecuniaria	2006	1.427,40	1.427,40	785,44	199,16	2.412,00
I.V.A. interessi	2006	59,69	59,69	32,84	8,33	100,86
I.V.A. sanzione pecuniaria	2006	781,80	781,80	430,20	109,08	1.321,08
<b>Totale Ente (€)</b>						8.668,23
Diritti di notifica (€)						5,88
<b>Totale atto (€)</b>						8.674,11
<b>Spese esecutive<sup>3</sup> (€)</b>						0,00
<b>Totale dovuto alla data del 22/10/2025 (€)</b>						8.674,11

<sup>1</sup> A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.

<sup>2</sup> Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

<sup>3</sup> L'importo indicato potrebbe essere aumentato delle somme dovute per le spese di cancellazione dei gravami derivanti da procedure cautelari eventualmente intraprese.



# Casi pratici n.1

Codice Fiscale STBNCL75A14G793C

Documento n. 10020259014991708000

## DETTAGLIO DEL DEBITO

Cartella n. 10020100025145464000, notificata il 04/06/2010						
Descrizione	Anno di riferimento del debito	Somme che spettano agli Enti			Somme che spettano ad Agenzia delle entrate-Riscossione	Totale debito scaduto (€)
		Debito originario (€)	Debito residuo scaduto (€)	Interessi di mora <sup>1</sup> (€)	Oneri di riscossione <sup>2</sup> (€)	
<b>Ente che ha emesso il ruolo:</b> Agenzia delle Entrate - ufficio di Sala Consilina						
Imposta sul valore aggiunto	2006	2.606,00	2.606,00	1.433,98	363,60	4.403,58
I.V.A. interessi	2006	97,78	97,78	53,80	13,64	165,22
I.V.A. interessi	2006	128,80	128,80	70,87	17,97	217,64
I.V.A. interessi	2006	28,32	28,32	15,58	3,95	47,85
I.V.A. sanzione pecuniaria	2006	1.427,40	1.427,40	785,44	199,16	2.412,00
I.V.A. interessi	2006	59,69	59,69	32,84	8,33	100,86
I.V.A. sanzione pecuniaria	2006	781,80	781,80	430,20	109,08	1.321,08
					<b>Totale Ente (€)</b>	8.668,23
					Diritti di notifica (€)	5,88
					<b>Totale atto (€)</b>	8.674,11
					<b>Spese esecutive<sup>3</sup> (€)</b>	0,00
					<b>Totale dovuto alla data del 22/10/2025 (€)</b>	8.674,11

<sup>1</sup> A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.

<sup>2</sup> Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021).

<sup>3</sup> L'importo indicato potrebbe essere aumentato delle somme dovute per le spese di cancellazione dei gravami derivanti da procedure cautelari eventualmente intraprese.

## Casi pratici n.1

**L'art.30 del Dpr 602/73** stabilisce: Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, **esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi**, (2) si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora ,

**L'art.2 del Dlgs 472/97** stabilisce che . La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

## Casi pratici n.2

### *Accertamento notificato cartaceo:*

IL CAPO UFFICIO  
MAURIZIO TIRINTINO (\*)  
*Firmato digitalmente*

(\*) Firma su delega del  
Direttore Provinciale  
RITA IORLANO

## *La delega*

l'articolo 2, comma 1, della legge n. 145/2002 intitolata "Delega di funzioni dei dirigenti ha aggiunto il comma 1-bis all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito riportato: **"I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni (limiti per materia e per valore) di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile."**

Come si può notare questa legge chiarisce tutte le questioni sollevate negli anni e dei quali la Giurisprudenza abbia tentato di dare una risposta applicando principi generali.

Si stabilisce che la delega **debba avere un tempo determinato**, ciò che si poteva già ricavare dalla combinata lettura **dell'articolo 3, comma 129, della legge n. 662/1996 e dell'articolo 42, primo comma, DPR 600/1973**, nonché facendo leva sul principio che se una delega è a tempo indeterminato si eludono le norme che conferiscono un potere ad una determinata persona che debba possedere determinate caratteristiche.



## Casi pratici n.3

### *Ipoteca*

	Diritti di notifica (€)	0,00
	Totale atto (€)	2.551,07

Spese per procedure		
Pignoramento presso Terzi compresi Fitti e Pigioni	808,25	
Iscrizione di causa a ruolo	90,69	
Per ogni udienza davanti al giudice	453,69	
Iscrizione Ipotecaria	1.704,34	
Cancellazione ipotecaria	624,91	
	Totale spese esecutive (€) <sup>4</sup>	3.681,88

	Totale dovuto alla data del 17/11/2025 (€)	925.477,97
--	--	------------

## *Ipoteca*

L'art. 47 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che i conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni di pignoramenti e le **iscrizioni e cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario della riscossione** "in esenzione da ogni tributo e diritto". Pertanto, nei casi in cui l'ipoteca sia stata **espressamente richiesta dal concessionario della riscossione** quali operazioni funzionali alla tutela del credito erariale, gli atti traslativi e annotativi relativi all'iscrizione e alla cancellazione dell'ipoteca **non sono soggetti ad imposte, diritti o spese a carico del debitore.**

## *Indagini finanziarie – La prova rigorosa*

Ai fini delle imposte dirette, è venuta meno **la presunzione di imputazione dei prelevamenti ai compensi conseguiti nell'attività propria del lavoratore autonomo o del professionista**. Infatti, in sede di conversione in legge del **D.L. n. 193/2016**, attraverso l'**art. 7- quater, comma 1**, sono state apportate sensibili modifiche **all'art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973**. In particolare, le parole "o compensi" sono state soppresse. L'intervento del Legislatore è **volto solo ad adeguare la norma alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014**, nell'intento di **precludere la presunzione per il prelevamento relativamente ai lavoratori autonomi**.

## *Indagini finanziarie*

Nell'ambito delle **indagini finanziarie**, il diritto di difesa del contribuente sottoposto a controllo, al di là delle strategie difensive di diritto, passa attraverso la corretta interpretazione dell'espressione «***se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito***», che condiziona la **presunzione legale alla prova contraria** da parte del contribuente.

La **prova liberatoria**, che consente di superare la presunzione legislativa, **non può essere meramente generica** e cioè relativa all'attività esercitata, ma deve essere, altresì, **specifica in relazione a ogni singola operazione**.

## *La ristretta base e la doppia presunzione*

Utilizzare la ristretta base sociale come unico “**fatto noto**” significa, però, introdurre un'ulteriore concatenazione di presunzioni in violazione del **divieto di doppia presunzione**: la ristretta compagine ed i vincoli di parentela non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alle società di capitali, occorrendo altri riscontri **gravi, precisi e concordanti**, a supporto di tale presunzione semplice.

L'onere probatorio a carico dell'ufficio appare ancora **più stringente** dopo la novella legislativa che, nell'ambito della riforma della giustizia tributaria, ha rimodulato **l'articolo 7 D.Lgs. 546/92** sui poteri del giudice, imponendo allo stesso un dettagliato **percorso obbligato** nella valutazione delle prove offerte a supporto della pretesa tributaria, in assenza delle quali è obbligato ad annullare l'atto

## La motivazione degli atti

Qualora il provvedimento impugnato risulti viziato da carenza di motivazione, il giudice tributario deve limitarsi ad una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l'indagine sull'effettiva sussistenza del debito di imposta e sostituirsi quindi all'Amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento. (**Cass. Sent. n. 11461 del 3 novembre 1995, Cass., SS.UU., 2 aprile 1986, n. 2246**), dovendo in tale ipotesi il giudice tributario limitarsi ad una pronuncia d'annullamento (**Cass., SS.UU., 26 ottobre 1988, n. 5782**).



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO



# Non fidatevi e rifate i calcoli delle cartelle

Mercoledì 10 febbraio 2016 | Il Giornale | IL FATTO | 5

## CRISI ECONOMICA La morsa del fisco

**il caso**  
di Massimo Maipica  
Roma

### Lo scandalo Equitalia: 15 anni di cartelle false per 217 miliardi di euro

*Sconcertante audizione dell'ad Ruffini in commissione Bilancio:  
una richiesta su cinque non era dovuta. Esigibili solo 51 miliardi*

**PRETESE INDEBITE**  
Dall'Agenzia delle  
entrate partite richieste  
per 175 miliardi di euro

**LA GALASSIA DELLE RISCOSSIONI**  
1.058 miliardi

**IL PROVVEDIMENTO**  
Nel decreto banche  
sblocca-sofferenze,  
assist alle fusioni  
e norme sui rimborsi

**LA BUONA NOTIZIA**  
Ganasce fiscali sospese  
se si sta saldando  
il proprio debito a rate

sono tentate invano azioni esecutive», un centinaio di miliardi sono quelli effettivamente riscossi (in parte a rate) e, appunto, i crediti realmente esigibili che restano sono solo 51 miliardi, il 5 per cento del totale.

Quanto alla rateizzazione delle cartelle esattoriali, l'ad di Equitalia Ruffini ha ricordato come ormai la metà degli incassi arrivi proprio dalle pratiche dilazionate (sono state 1,2 milioni le richieste presentate dai contribuenti nel solo 2015). E sul punto, c'è anche una notizia positiva per chi ha scelto di saldare un po' alla volta il suo debito con il fisco. Fino a oggi, chi era stato indotto a pagare con il fermo amministrativo di un mezzo, prima di poterlo utilizzare di nuovo doveva aspettare di aver versato l'ultima rata. Ora invece le «ganasce fiscali» potrebbero diventare più morbide perché, ha spiegato ancora Ruffini, Equitalia si riserverà la «possibilità di sospendere» il fermo amministrativo (anche se «non la possibilità di toglierlo») per i «soggetti che fanno richiesta delle rate e che le pagano».

passati a miglior vita, falliti o nullatenenti, o perché le imprese destinarie della cartella hanno già chiuso i battenti. E dell'ultima metà di quel monte di soldi che il fisco ha chiesto a Equitalia di recuperare, un gruzzolo pari a 500 miliardi di euro? Il 60 per cento riguarda posizioni «per cui si

vece, ricevuta la cartella «reativa», hanno pagato senza contestare o fare ricorso, non accorgendosi, o non potendo controllare, se quella richiesta del fisco fosse o meno motivata. Un punto che fa pensare che l'«errore» tutto sommato possa spesso finire per far fare cassa al fisco, sfidando comunque soldi - non dovuti - alle tasche dei cittadini. Quanto alle amministrazioni «distratte», quelle richieste indebite per 216,83 miliardi di euro, ha spiegato ancora l'amministratore delegato di Equitalia, proven-

gono in gran parte dall'Agenzia delle entrate (175 miliardi di euro), mentre il resto si divide tra Inps (23,3 miliardi), Inail (10 miliardi) e altre amministrazioni pubbliche (7,4).

D'altra parte, se solo una cinquantina di miliardi su oltre mille di quei crediti sono «effettivamente lavorabili», sembra chiaro che anche il restante delle cartelle esattoriali spedito da Equitalia ha qualche problema. Oltre 300 miliardi di euro, per esempio, secondo Ruffini sono «difficilmente recuperabili» perché i debitori sono

che il 20,5 per cento di quei mille e passa miliardi di euro - pari a quasi 217 miliardi - sono inevitabilmente cancellati

dopo i rinvii delle ultime settimane, un unico provvedimento con la riforma delle Bcc, le nuove norme sulle procedure fallimentari per il recupero dei crediti, che il Mef ha messo a punto con il ministero della Giustizia, e il meccanismo di garanzia concordato con la Ue per lo smaltimento delle sofferenze. E spuntano pure l'ipotesi di favorire le fusioni, attraverso un meccanismo per gestire gli eventuali esuberanti con pre pensionamenti ad hoc. Nel pacchetto le norme per il ristoro degli obbligazionisti colpiti dal di salva-banche, confluito poi nella legge di Stabilità che ha istituito un fondo di solidarietà da 100 milioni. Non è escluso comunque che se il provvedimento dovesse risultare



Grazie per l'attenzione